

Perché il Capo dello Stato avrebbe dovuto firmare il decreto legge “salva-Eluana”

Luca Pedullà *
(18 febbraio 2009)

La lettera che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ancor prima dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legge in relazione alla assai triste vicenda di Eluana Englaro, ha rischiato di creare un vero e proprio conflitto non solo tra gli organi istituzionali ma anche nell'opinione pubblica.

Volendo adombrare le questioni afferenti la sfera morale, etica, religiosa, etc..., la domanda che, da ultimo, non solo i giuristi, *lato sensu* intesi – e, specificamente i costituzionalisti – ma anche i cittadini si pongono è la seguente: *“Poteva il Capo dello Stato, nel caso specifico, rifiutarsi di firmare il decreto legge governativo?”*.

Una premessa è necessaria. Nel caso che ci occupa non è possibile stabilire con certezza se il Capo dello Stato abbia rivendicato per sé un potere di rifiuto *assoluto* all'emanazione del decreto legge o se nel caso in cui quest'ultimo gli fosse stato presentato per la seconda volta l'avrebbe, poi, firmato (magari a seguito di un fruttuoso rinvio per l'esame). E ciò proprio perché il Governo ha deciso di non ripresentargli il decreto, non intendendo esasperare il conflitto col Capo dello Stato. Va pure detto che se concretamente la vicenda della povera Eluana fosse stata a cuore al Governo, quest'ultimo sarebbe dovuto arrivare, finanche, allo scontro istituzionale. Il non aver fatto ciò pare aver segnato la vittoria della ragion politica sulla coscienza.

Ciò premesso, al fine di rispondere all'interrogativo di cui sopra, occorre prendere le mosse dall'analisi del testo della lettera presidenziale. In essa, possono ravvisarsi almeno quattro aspetti che, a giudizio di chi scrive, non sono così pacifici come li si vorrebbe rappresentare.

Il primo: nella lettera si afferma che vista la complessità della materia da disciplinare – che riguarda i temi *“della fine della vita, del testamento biologico e dei trattamenti di alimentazione e di idratazione meccanica”* – che va ad incidere *“su diritti della persona costituzionalmente garantiti”* e constatata, altresì, la ben nota diversità *“di posizioni che si sono manifestate, trasversalmente rispetto agli schieramenti politici”*, il ricorso al decreto legge *“appare soluzione inappropriata”*.

Il secondo: *“...non è intervenuto nessun fatto nuovo che possa configurarsi come caso straordinario di necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 77 della Costituzione se non l'impulso pur comprensibilmente suscitato dalla pubblicità e drammaticità di un singolo caso...Desta inoltre gravi perplessità l'adozione di una disciplina dichiaratamente provvisoria e a tempo indeterminato...”*.

Il terzo: *“Il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente di disattendere la soluzione che per esso è stata individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base di principi, anche costituzionali, desumibili dall'ordinamento giuridico vigente”*.

Il quarto: il Capo dello Stato, per giustificare il proprio rifiuto di sottoscrivere il decreto legge, ritenuto privo *“dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza”* o, per altro verso, *“manifestamente lesivo di norme e*

principi costituzionali”, cita dei “precedenti”, consistenti sia in “*formali dinieghi di emanazione di decreti leggi sia in espresse dichiarazioni di principio*”.

1. L’opportunità circa il ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Consiglio dei Ministri è rimessa unicamente alla valutazione del Governo e non certo del Capo dello Stato. Ciò è del tutto pacifico e naturale, solo che si pensi al ruolo di imparzialità e terzietà che deve sempre connotare le decisioni del Presidente della Repubblica cui, dunque, non compete la valutazione della “appropriatezza” o meno dell’applicabilità del decreto legge a determinati campi anziché ad altri. Come si dirà meglio nel prosieguo, nel nostro caso, la salvezza di una vita umana si rivela essere allo stesso tempo causa ed effetto dell’attività governativa.

2. Per il Governo, il ricorso al decreto legge trovava la sua giustificazione nell’evitare la morte di Eluana alla quale, nel frattempo, erano state già sospese l’alimentazione e l’idratazione e che, dunque, da lì a breve si sarebbe trovata in pericolo di vita. L’argomento della necessità e dell’urgenza, in realtà, è difficilmente contrastabile, tant’è vero che la lettera del Capo dello Stato appare, già *ictu oculi*, piuttosto contraddittoria laddove da un lato afferma che “*nessun fatto nuovo che possa configurarsi come caso straordinario*” è intervenuto, salvo immediatamente a precisare “*se non l’impulso pur comprensibilmente suscitato dalla pubblicità e drammaticità di un singolo caso*”.

Insomma, delle due l’una: o il fatto nuovo c’è – ed è lo stesso Presidente della Repubblica a riconoscerlo – o non c’è. Ma se c’è, allora, va valutato se esso possa rientrare tra i casi straordinari di necessità e di urgenza. La salvezza di una vita umana è certamente un fatto straordinario¹, considerando altresì che la via ordinaria (disegno di legge) è lunga e che nelle more, si è purtroppo assistito al paradosso che proprio il soggetto per il quale era stato predisposto l’atto avente forza di legge non ha potuto beneficiare della sua applicazione.

Straordinarietà, peraltro, contraddistinta proprio dall’intervenuta interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione. Solo nel caso in cui non si fosse proceduto ad interrompere il trattamento di sostegno vitale, si sarebbe, casomai, potuto sostenere che poiché la donna da ben diciassette anni si trovava in uno stato vegetativo non poteva ravvisarsi il requisito dell’urgenza del provvedimento; “urgenza” che com’è noto, è integrativo e non complementare a quello di “necessità”.

Sotto diverso aspetto, non appaiono chiare le “perplexità” espresse dal “Colle” sulla scelta governativa della decretazione d’urgenza, ossia sulle “*modalità di tutela di diritti della persona costituzionalmente garantiti dal combinato disposto degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione*”. O meglio, diventano comprensibili solo se riferite all’annosa e improvvida inerzia mostrata, in materia, dal legislatore che, considerata la scivolosità della questione, si è guardato bene dal legiferare. Divengono del tutto incomprensibili, però, sotto il profilo logico, ancor prima che giuridico, se stanno a significare: meglio il caos rispetto ad un ordine temporaneo. E ciò perché nell’attesa che le forze politiche decidano seriamente di affrontare la spinosa questione, sarebbe stato quanto mai provvido un intervento governativo che custodisse i soggetti inermi, così da poter applicare anche a loro, non diversamente dagli altri soggetti, quanto deciso da chi ne ha il potere.

¹ In tal senso cfr. N. ZANON, *Scelto il principio di precauzione*, in *Il Sole 24 ore*, 7 febbraio 2009.

3. È utopico oltre che errato pensare che il principio della separazione dei poteri comporti sempre e comunque che un potere non sappia cosa fa l'altro e, di conseguenza, che essi non possano tra loro interferire. L'esperienza e la prassi lo insegnano: quante volte una legge è stata "interpretata", anche in un lasso di tempo assai ravvicinato, in modo diverso – *rectius*: evolutivo – dalla giurisprudenza? Quante volte il potere politico è intervenuto modificando norme espressive di principi o valori sui quali direttamente il popolo mediante le consultazioni referendarie si era diversamente espresso?

Separare i poteri implica che non può e non deve una sola persona decidere su tutto – tratto tipico, questo, dello Stato assoluto – ma significa, anche, che se è vero che il popolo è sovrano è allora vero che il Parlamento può (quasi)² sempre dire l'ultima parola correggendo, talora, le "asperità giurisprudenziali". E a nulla rilevando il fatto che l'impulso originario dell'intervento legislativo sia stato causato dal Governo, in quanto l'ultima parola in sede di conversione spetta alle Camere.

Piuttosto, il problema più spinoso resta quello relativo alla (presunta) applicabilità del provvedimento governativo al caso Englaro visto che il decreto, com'è noto, avrebbe prodotto effetti solo per l'avvenire. Se i principi generali del diritto sembrano propendere per una risposta negativa³, è pur vero, però, che i provvedimenti adottati in sede di volontaria giurisdizione (come nel caso di Eluana) non passano mai in giudicato, essendo sempre revocabili o modificabili in qualsiasi momento dall'autorità giudiziaria⁴.

È stato, però, fatto osservare che il superamento del verdetto dei giudici si può avere solo da parte della stessa autorità giudiziaria, non anche tramite legge o atto avente forza di legge⁵. In ogni caso, è bene tenere presente che il principio della separazione dei poteri nell'esperienza fino a oggi maturata nel nostro ordinamento è stato più volte obbligato al bilanciamento con altri interessi o principi costituzionalmente protetti.

Ad esempio, quando l'11 febbraio del 1991 la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione (Presidente, Corrado Carnevale; rel., P. Dell'Anno) stabilì con la sentenza n. 674 che essendo decorsi per quaranta persone imputate per reati di mafia, i termini massimi di custodia cautelare, queste dovevano venire scarcerate. Per evitare ciò, l'allora direttore degli Affari penali del ministero della giustizia, il magistrato Giovanni Falcone, convinse il Ministro della Giustizia, On. Martelli, ed il Presidente del Consiglio, On. Andreotti, a emanare un decreto legge (n. 60 del 1991) con il quale si precisava che nel computo della durata massima della custodia cautelare – stabilita per i singoli gradi di giudizio – non si dovesse tenere conto dei giorni in cui si erano tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. In tal modo gli imputati restarono in carcere. Il decreto fu prontamente firmato dal Capo dello Stato, Sen. Francesco Cossiga, e convertito con la legge n. 133 del 1991, d'interpretazione autentica dell'art. 297, c. IV c.p.p. Peraltro, il decreto-legge andava a incidere in modo determinante su precisi principi costituzionali

² Dico "quasi" perché è noto che il Parlamento non può neppure con legge costituzionale disporre contro i principi fondamentali della Costituzione.

³ Prospetta questa soluzione A. RUGGERI, *Il caso Englaro e il controllo contestato*, in www.astrid-online.it.

⁴ In modo conforme, come notato da subito, si veda N. ZANON, *La rivoluzione. Cade il tabù del Colle inviolabile*, in *Libero*, 7 febbraio 2009.

⁵ A. PACE, *Il Quirinale ha fatto bene*, in *L'Espresso*, 7 febbraio 2009

riguardando non soggetti già condannati bensì “solo” imputati e, dunque, ancora non ritenuti colpevoli.

Le critiche, dunque, furono aspre e si parlò di “*mandato di cattura per decreto legge*” proprio perché il Governo era intervenuto ponendo nel nulla, in fatto e in diritto, gli effetti di un provvedimento giudiziario. In detta occasione, però, l’operato del Governo fu assecondato non solo dal Capo dello Stato ma anche dall’opinione pubblica che vedeva in quella scarcerazione un reale pericolo per la sicurezza pubblica⁶.

Nel caso testé citato, dunque, non solo c’era già stata una pronuncia della magistratura penale, passata in giudicato, ma esisteva pure un preciso riferimento legislativo. Cosa che, invece, mancava (e manca) del tutto nel caso Englaro e ciò avrebbe dovuto costituire, *a fortiori*, un motivo in più perché il Capo dello Stato firmasse il decreto legge.

Pertanto, un decreto legge voluto per salvare una vita umana, in un ambito dove la giurisprudenza più che interpretare una disposizione legislativa pareva averla scritta, eccedendo i propri poteri, avrebbe meritato, quantomeno, una eguale considerazione della, pur importante, “questione sicurezza” che, in virtù dell’ineludibile principio della “ragionevolezza”, non può considerarsi prevalente su una vita umana. Né, sotto diverso profilo, potrebbe minimamente sostenersi la valorizzazione di un criterio di tipo quantitativo affermando che in quel precedente si trattava di ben quaranta persone e qui di una sola.

4. L’art. 87, V c., Cost. sancisce che il Presidente della Repubblica “*promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti*”. Indubbiamente, in entrambi i casi il Presidente svolge una funzione di controllo rispetto ad una attribuzione costituzionale spettante ad altro organo. L’asciuttezza della norma non svela se il Capo dello Stato abbia un “potere” o un sostanziale “dovere” di firma. La deliberazione del decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri è condizionata dall’esistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, che finiscono per costituire un vincolo anche per il controllo presidenziale al momento dell’emanazione dell’atto.

E qui si pone la questione cruciale: se competa al Capo dello Stato un controllo preventivo di costituzionalità dei decreti legge. Si ritiene di sì, anche perché diversamente non si capirebbe perché questi sia chiamato espressamente dalla norma costituzionale ad emanare gli atti del Governo, né si capirebbe il diverso “regime dei rapporti”, rispettivamente, col Parlamento e col Governo stesso che, è auspicabile – *rectius*: direi doveroso – vengano ispirati e guidati dal principio della *leale cooperazione*⁷. Siffatto controllo, dunque, viene dal Presidente svolto in modo analogo a quanto fa per le leggi, ciò implicando che non può esprimere un rifiuto assoluto all’emanazione del decreto legge se non nei tre casi che a breve illustreremo.

Se avesse, d’altronde, un potere di rifiuto assoluto, consistente nel poter decidere “in solitudine” quale decreto emanare e quale no, parteciperebbe alla formazione del decreto legge al pari del Governo, con chiara violazione degli artt. 76 e 77 Cost. che attribuiscono esclusivamente a quest’ultimo, ricorrendone determinate condizioni, l’esercizio della funzione legislativa.

⁶ Anche nel 2000, undici ergastolani furono scarcerati per decorrenza dei termini e l’allora Guardasigilli, On. Diliberto, il 4 aprile presentò al Consiglio dei Ministri un decreto-legge che venne approvato cinque giorni dopo e subito emanato dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

⁷ A. RUGGERI, *Il caso Englaro e il controllo contestato*, cit.

Ragionare diversamente, poi, significherebbe attribuire al Capo dello Stato il ruolo di giudice sulla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge, in aperto contrasto con quanto statuito dall'art. 134 Cost. che siffatta funzione riserva in via esclusiva alla Corte costituzionale; sotto altro aspetto, nel caso di diniego assoluto di firma – con conseguente caducazione del decreto – si impedirebbe alle Camere non solo di esaminare lo stesso decreto ma anche, alla luce di quest'ultimo, di valutare la responsabilità politica del Governo. Resta inteso che il Presidente della Repubblica che si veda costretto a firmare il decreto presentatogli dal Governo per la seconda volta, potrà sempre far sentire la propria voce "dissonante" tramite l'invio di un messaggio motivato alle Camere.

Cosa ben diversa dal rifiuto, e da considerare assolutamente legittima, è il *potere di rinvio* presidenziale del testo deliberato dal Consiglio dei Ministri con richiesta a quest'ultimo di riesame della *quaestio*, fermo restando il *dovere* del Presidente di emanare l'atto qualora gli venga ripresentato senza modifiche, conformemente a quanto avviene per il rinvio delle leggi ex art. 74 Cost. Né, sotto il profilo teleologico, potrebbe essere diversamente, atteso che tanto le leggi quanto gli atti aventi valore di legge sono capaci allo stesso modo, e con la stessa tempistica al momento di entrata in vigore, di abrogare le disposizioni legislative.

L'esame attento dei lavori preparatori della Costituzione conferma quanto appena detto. In sede assembleare venne, infatti, ampiamente dibattuta la questione se, all'interno dell'art. 87, V c., bisognasse conferire al Presidente della Repubblica il più ampio potere mediante una partecipazione vera e propria alla volontà governativa ovvero escluderlo in radice. Sul punto è ben nota la *querelle* avutasi tra l'on. Codacci Pisanelli, che intendeva introdurre all'interno della Carta fondamentale il potere presidenziale della "sanzione" nei confronti del potere legislativo – che testimoniava la piena e fattiva partecipazione del Capo dello Stato alla stessa funzione legislativa e, dunque, anche, alla decretazione d'urgenza –, e gli Onn. Preti e Tosato, i quali in virtù di una lettura omogenea e globale dei lavori della Commissione, ritenevano che siffatta attribuzione implicasse una "*trasformazione di quella figura del Capo dello Stato alla quale la Commissione ha ritenuto di restar ferma*".

Non si mancò, peraltro, di osservare come il previsto *potere di rinvio*, accettato dalla Commissione, avrebbe finito col soddisfare, sia pure in parte, le esigenze espresse nell'emendamento Codacci Pisanelli essendo, in pratica, una specie di veto. Alla fine, l'emendamento sul potere di sanzione presidenziale venne respinto dalla Commissione. Ciò, dunque, per contraddizione che non consente, chiarisce come la reale volontà dei Padri costituenti non fosse quella di attribuire al Capo dello Stato una partecipazione nel merito della scelta governativa, valorizzandosi piuttosto, anche sotto tale profilo, la sua irresponsabilità politica – al contrario del Governo – e il suo ruolo informato al principio della terzietà.

Ma allora, ci si chiede, può il Presidente rifiutarsi in modo assoluto, categorico, di emanare il decreto legge?

Ritengo di sì, ma come poc'anzi si accennava, solo in tre casi: quando il decreto non provenga legittimamente dal Consiglio dei Ministri ma, ad esempio, da un singolo Ministro dovendosi parlare, in tal caso, di vera e propria *inesistenza* dell'atto; quando l'atto non abbia la forma del decreto legge, nel senso che non appaia sicuro che ci si trovi dinanzi ad un decreto legge o ad altro atto potendosi parlare, anche in detta ipotesi, di *inesistenza* dei requisiti

della decretazione d'urgenza; quando la sottoscrizione possa comportare, in virtù del contenuto del decreto stesso, una responsabilità diretta del Capo dello Stato, sanzionabile ex art. 90 Cost., sotto il profilo di attentato alla Costituzione o alto tradimento. Difatti, così come l'illiceità dell'ordine imposto da una autorità ne giustifica la disobbedienza, così anche le norme della Costituzione che stabiliscono obblighi nei confronti di organi o soggetti devono ritenersi automaticamente derogate quando la loro osservanza comporti in seno ai medesimi soggetti delle responsabilità dirette previste da altre norme costituzionali.

Considerato l'elevato interessamento dei *mass media* e le dichiarazioni immediatamente precedenti la formulazione del decreto "salva-Eluana", non pare possa sostenersi che nel decreto mancassero i requisiti formali e sostanziali della necessità e dell'urgenza e ciò proprio perché esso era stato pensato e voluto per intervenire quanto più speditamente sul caso Englaro. Né può dirsi che la firma avrebbe compromesso l'interesse nazionale, risultando vero proprio il contrario, ossia l'interesse nazionale ad una regolamentazione della materia, pur se provvisoria.

Né, infine, può dirsi che di ciò non si sia reso conto lo stesso Presidente della Repubblica considerato che subito dopo aver posto il veto alla decretazione d'urgenza ha dato il via libera alla presentazione del medesimo contenuto normativo per via del disegno di legge⁸.

Detto atteggiamento "ondivago" non sembra essere stato salutare all'interno dei rapporti col Governo. Come è stato messo in evidenza dalla dottrina più avvertita⁹, coerenza avrebbe voluto che una volta ritenuto l'articolato governativo offensivo verso un principio fondante l'ordine costituzionale, il Capo dello Stato non avrebbe, allora, dovuto autorizzarne la presentazione alle Camere, come invece ha fatto. Anche perché un problema avrebbe finito per porne, poi, un altro, ugualmente serio, riassumibile nel capire *che cosa avrebbe fatto il Presidente della Repubblica se il disegno di legge fosse stato tradotto in legge*. L'avrebbe stavolta – non proprio coerentemente – firmato o rispedito indietro per un nuovo esame¹⁰?

Le preoccupazioni espresse nella missiva da parte del "Colle" circa la "inappropriatezza" del ricorso alla decretazione d'urgenza sarebbero state, comunque, superate dal successivo, necessario, pronunciamento del Parlamento in occasione della conversione, laddove la sua mancanza da parte dell'aula avrebbe esposto solo ed esclusivamente il Governo ad una grave responsabilità non solo politica ma anche civile, penale, amministrativa, etc... Salvo restando, s'intende, l'eventuale giudizio successivo sull'esistenza o meno dei presupposti da parte della Consulta.

Estremizzando il concetto, allora, l'apposizione della firma presidenziale avrebbe generato, quantomeno, due benefici: il primo, salvare la vita umana di una persona¹¹; il secondo, porre l'acceleratore sulla disciplina legislativa di una materia così delicata, come la materia di fine vita, scuotendo dal suo atavico torpore il Parlamento.

⁸ Come giustamente fatto già osservare da M. VILLONE, *Cinque risposte dalla Costituzione*, ne *Il Riformista*, 7 febbraio 2009.

⁹ A. RUGGERI, *Il caso Englaro*, cit.

¹⁰ G. AZZARITI, *Era ipotizzabile un rinvio alle camere della legge che il parlamento si apprestava ad approvare per bloccare l'esecuzione della decisione "Englaro"?*, in www.astrid-online.it.

¹¹ ...sempre che – come si diceva – il decreto-legge fosse considerato applicabile ad Eluana.

Il rifiuto presidenziale di firma del decreto legge riveste, insomma, carattere del tutto eccezionale e del tutto circoscritto, si ritiene, ai tre profili sopra enucleati.

Sotto diverso aspetto, poi, è da dire che i cinque richiami fatti dal Colle, nel poscritto della lettera alla prassi precedente, non sembrano del tutto stringenti se riferiti al caso che ci occupa. Innanzitutto, perché finora solo una volta era successo che, addirittura anticipatamente alla presentazione del decreto legge, il Quirinale prendesse posizione preannunciando di non firmarlo: il riferimento è al rifiuto di emanazione posto in essere dal Presidente Cossiga su un decreto legge avente ad oggetto la permanenza in servizio dei magistrati aventi oltre 70 anni di età. Peraltro, detto decreto era giunto alla sua quarta reiterazione.

Solitamente il Presidente della Repubblica, ritenendo di non poter firmare il decreto, si limita a rinviarlo indietro per un *riesame* da parte del Governo. Ciò si è verificato nei casi riferiti nel poscritto della lettera presidenziale. Pertanto, non sembra proprio esatto affermare che “*con una lettera del 24 giugno 1980, il Presidente Pertini rifiutò l’emanazione di un decreto legge a lui sottoposto per la firma...*”, dovendosi piuttosto osservare che con la predetta lettera Pertini aveva semplicemente disposto un *rinvio*, o meglio un *invito al riesame*, della questione al Governo: invito, poi, accolto con conseguente rinuncia all’adozione del decreto stesso.

Sempre il Presidente Pertini seguì lo stesso *iter* il 3 giugno 1981 allorché chiese al Presidente del Consiglio di *riconsiderare* la congruità dell’emanazione per decreto legge di norme inerenti la disciplina delle prestazioni di cura erogate dal S.S.N.

Anche il Presidente Cossiga, sia nella lettera del 10 luglio 1989 e sia in quella datata 6 febbraio 1990, avanzò dei rilievi in merito a diverse questioni ma sempre nel senso di rinvio per riesame al Governo del decreto legge.

Simile è stata pure la soluzione adottata dal Presidente Scalfaro il 7 marzo 1993 – all’epoca dell’inchiesta giudiziaria di Tangentopoli – in rapporto all’emanazione di un decreto legge in materia di finanziamento dei partiti politici, allorché invitò l’allora Presidente del Consiglio, On. Amato, a *voler riesaminare* la problematica tenendo conto del fatto che già era stato indetto in materia un referendum abrogativo, fissato per il successivo 18 aprile, e preannunciando l’ingorgo costituzionale che sarebbe derivato dall’annullamento del procedimento referendario in corso senza che, peraltro, fosse ragionevole prevedere la possibilità di conversione del decreto prima della data del referendum. Anche stavolta il Governo accolse l’invito e successivamente, com’è noto, la consultazione referendaria abrogò parzialmente la legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In definitiva, la strada scelta dall’attuale Governo pare essere stata quella della mediazione, consistente nel riportare nell’alveo parlamentare la questione mediante la presentazione di un disegno di legge che, purtroppo, non ha fatto in tempo ad evitare la morte di Eluana.

Certo, può sostenersi che, se il Governo avesse voluto lo scontro istituzionale, ben avrebbe potuto, nonostante la lettera del Quirinale e il conseguente rifiuto presidenziale di firma, ripresentare senza modifiche il decreto per la seconda volta. A quel punto, come sopra osservato, il Capo dello Stato *avrebbe dovuto* firmarlo, pena la compromissione dell’equilibrio dei poteri costituzionali e il possibile configurarsi di un attentato alla Costituzione, con la conseguente sua messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta

comune, ex art. 90 Cost. Per altro verso, poi, il Governo avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

Se tutto ciò non è avvenuto, viene da pensare, è perché l'invito del Quirinale "*ad evitare un contrasto formale in materia*" non è caduto nell'oblio. Resta, in ogni caso, come detto all'inizio, l'incoerenza di fondo nell'operato del Governo e una domanda: una vita umana non valeva, finanche, il raggiungimento dello scontro formale considerato altresì che, essendo rimasto irrisolto il nodo istituzionale, la questione sembra essere stata solo accantonata?

* Ricercatore di Diritto Costituzionale, Università degli Studi della Sicilia Centrale "Kore" di Enna